CAMERA DEI DEPUTATI N. 4002-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta antimeridiana del 31 maggio 1989 (Stampato n. 1760)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE MITA)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 1° giugno 1989

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali

(Relatore: **Carlo CASINI**)

TESTO APPROVATO DAL SENATO.	TESTO DELLA COMMISSIONE.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali.**
ART. 1.	ART. 1.
1. Il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, recante interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.	*Identico.*

NOTA: Testo approvato dalla II Commissione (Giustizia) il 28 giugno 1989. In pari data l'Assemblea ha autorizzato il relatore a riferire oralmente in Aula.

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DAL SENATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 173

All'articolo 1:

al comma 1, ovunque ricorrano, le parole: « di previdenza e assistenza obbligatorie » *sono soppresse;*

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Se alla prima udienza viene rilevata di ufficio o viene eccepita sotto pena di decadenza la violazione dei criteri di cui al comma 1, nonché di quelli indicati nella tabella di composizione dell'ufficio, il pretore provvede seduta stante con ordinanza non impugnabile »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Restano fermi gli effetti degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati, nel periodo compreso tra il 1° maggio 1989 e il 16 maggio 1989, in violazione dei criteri di cui al comma 1 ».

ALLEGATO

TESTO DELLA COMMISSIONE.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 173

All'articolo 1:

al comma 1, ovunque ricorrano, le parole: « nell'ambito territoriale » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella competenza per territorio »;

identico;

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « Qualora l'organico della sezione lavoro presso la pretura circondariale non sia interamente coperto, e in ogni caso quando ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, con decreto del presidente della corte di appello, sentito il consiglio giudiziario, il pretore designato per la trattazione degli affari civili presso la sezione distaccata può essere incaricato anche della trattazione delle controversie di lavoro. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli effetti della violazione delle norme sulla competenza per territorio stabilita nel comma 1 sono regolati dalla legge processuale in vigore »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Restano validi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati nel periodo compreso tra il 1° maggio 1989 e il 16 maggio 1989, in violazione dei criteri di cui al comma 1 ».

Decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 111 del 15 maggio 1989.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della legge 1° febbraio 1989, n. 30;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro di grazia e giustizia,

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della legge 1° febbraio 1989, n. 30, devono essere interpretate nel senso che nelle sezioni distaccate presso le quali è costituito l'ufficio di cancelleria sono trattati gli affari civili e, sino alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, gli affari penali che rientrano nell'ambito territoriale delle sezioni stesse. Le controversie individuali di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie che rientrano nell'ambito territoriale delle sezioni distaccate sono trattate in tali sezioni dal magistrato addetto alla sezione delle controversie di lavoro, costituita nella sede della pretura circondariale; detto magistrato può essere designato alla trattazione in via esclusiva delle controversie individuali di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatorie presso la sezione distaccata.

2. Il pretore, qualora rileva la violazione dei criteri di cui al comma 1, ne riferisce al pretore titolare, il quale provvede alla nuova designazione conformemente al disposto del presente decreto.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della legge 1° febbraio 1989, n. 30, devono essere interpretate nel senso che nelle sezioni distaccate presso le quali è costituito l'ufficio di cancelleria sono trattati gli affari civili e, sino alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, gli affari penali che rientrano nell'ambito territoriale delle sezioni stesse. Le controversie individuali di lavoro che rientrano nell'ambito territoriale delle sezioni distaccate sono trattate in tali sezioni dal magistrato addetto alla sezione delle controversie di lavoro, costituita nella sede della pretura circondariale; detto magistrato può essere designato alla trattazione in via esclusiva delle controversie individuali di lavoro, presso la sezione distaccata.

2. Se alla prima udienza viene rilevata di ufficio o viene eccepita sotto pena di decadenza la violazione dei criteri di cui al comma 1, nonché di quelli indicati nella tabella di composizione dell'ufficio, il pretore provvede seduta stante con ordinanza non impugnabile.

2-*bis*. Restano fermi gli effetti degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati, nel periodo compreso tra il 1° maggio 1989 e il 16 maggio 1989, in violazione dei criteri di cui al comma 1.

(Segue: testo del decreto-legge).

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1989.

COSSIGA

DE MITA – VASSALLI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI.